

b) 5,17 euro per tonnellata per i rifiuti speciali derivanti dalle operazioni recupero di residui di incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia;

c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7. Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta solo se essiccati, secondo percentuali di essiccamento e criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi del comma 7.

7. La giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta.

8. Le agevolazioni di cui al comma 7 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento.

9. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'art. 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel provvedimento di cui al comma 7.

10. Le autocertificazioni di cui al comma 9 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.»

2. In attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), tenuto conto del nuovo sistema di scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale, stabilito, con decorrenza dall'anno 2004, dall'art. 40 della legge regionale n. 10/2003 non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i ritardati pagamenti della tassa automobilistica dovuta dal 1° gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2007.

3. Mediante apposita comunicazione, l'amministrazione regionale comunica al contribuente la proposta di adempiere alle scadenze di pagamento decorrenti dal 1° gennaio 2008, coerentemente con quelle stabilite dalla normativa vigente.

4. Dal 1° gennaio 2008 non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.

5. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice univoco identificativo della transazione di pagamento, sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo.

6. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolarizzazione di violazioni ritardato pagamento della tassa automobilistica.

7. Nelle attività di verifica di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, l'amministrazione regionale si avvale delle risultanze dei registri di immatricolazione, del pubblico registro automobilistico nonché dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).

8. Ai fini di quanto previsto al comma 4, con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinati i requisiti degli intermediari della riscossione che provvedono al calcolo della tassa automobilistica mediante connessione diretta con l'archivio regionale della medesima tassa.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212/2000.

10. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 9 è inserito il seguente:

«1-bis. Agli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli inerenti le funzioni di cui al comma 1, da eseguire da parte degli enti competenti, partecipano i soggetti richiedenti secondo le modalità e nelle misure stabilite con deliberazione della giunta regionale.»

b) al comma 4 dell'art. 24 le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2».

11. Al fine di recuperare le risorse anticipate dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi relativi all'accessibilità viaria al nuovo polo esterno della Fiera di Milano come previste dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 5 (modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti), è autorizzata la maggiore entrata in capitale di € 13.715.000,00.

12. In relazione a quanto previsto dall'art. 28-septies, comma 4, della legge regionale n. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2007/2009, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

INIZIATIVA	2007	2008	2009
Anziani	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
Beni culturali	-26.638,00	4.854,00	40.904,00
Accoglienza	48.117,00	-4.811,00	-4.811,00
Montagna	-12,00	-12,00	-12,00
Trattamento rifiuti	77.887,00	78.154,00	78.154,00
Riqualificazione urbane	-9.017,00	-2.255,00	-2.255,00
Viabilità minore	-97.609,00	122.624,00	141.126,00
Tutela acque	0,00	38.796,00	38.796,00
Edilizia scolastica scuole materne	-30.777,00	355.745,00	530.432,00
Governo elettronico	-27.895,00	-13.806,00	-13.806,00
Strutture alternative alla residenzialità per anziani e portatori di handicap	-10.709,00	-5.354,00	-5.354,00
Impiantistica sportiva	0,00	65.851,00	70.952,00
Eliminazione barriere architettoniche	-407,00	111.870,00	134.487,00
Ospedali	0,00	232.743,00	232.743,00
TOTALE	-78.607,00	982.852,00	1.239.809,00